



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Ddl recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2012”

AS 2968

Finanza Locale

Interventi sulla riscossione

Aggiungere il seguente articolo:

Proroga di termini e definizione delle modalità di attuazione dell'art. 7, comma 2, lett. ggter del decreto legge n. 70 del 2011

1. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, il termine di cui alla lettera ggter dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, è prorogato al 31 dicembre 2012. Le modalità di attuazione della predetta lettera ggter sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2012.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro, le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati, attraverso la piena operabilità del sistema informativo utilizzato da Equitalia, nel rispetto delle leggi vigenti sull'accesso alle informazioni in materia di riscossione. Il medesimo decreto può inoltre stabilire termini temporali articolati in un periodo massimo di tre anni per la definitiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.A. delle attività esecutive connesse alla di riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 30 giugno 2012.

Motivazione

Il passaggio dall'attuale regime della riscossione caratterizzato da una diffusa presenza delle società del gruppo Equitalia S.p.a., in specie per ciò che riguarda la riscossione coattiva dei Comuni, al nuovo regime previsto dal d.l. 70 del 2011 che prevede la fuoriuscita di tali soggetti dal novero dei soggetti abilitati ad intervenire nella riscossione delle entrate comunali, necessita di un periodo di transizione più ampio dei pochi mesi previsti dal d.l. 70 e di regole certe per la restituzione dei carichi oggetto di riscossione finora affidati agli agenti della riscossione.

L'ampliamento dei termini temporali e l'individuazione di criteri e modalità per la transizione, di cui alla presente proposta di emendamento, sono inoltre funzionali alla attivazione del nuovo servizio di cui alla precedente proposta (articolo 2 ter).

Aggiungere il seguente articolo:

Riscossione delle entrate dei comuni-quote inesigibili

1. Al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:

“33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali.”

b) al comma 34, la lettera c) è abolita.

MOTIVAZIONE

Il comma 33 sembra indicare, in modo non sufficientemente chiaro, la non applicabilità dell'intera disciplina novellata dal comma 32, riguardante le modalità di richiesta e corresponsione dei rimborsi dovuti dagli enti impositori agli agenti della riscossione per procedure esecutive infruttuose, ai rimborsi derivanti da spese maturate fino al 2010.

La formulazione proposta, oltre a chiarire in modo più diretto tale previsione, mira anche ad escludere le entrate degli enti locali dalle modifiche in questione, in quanto non appare congruo intervenire in questa materia in una fase di profondo mutamento del regime della riscossione locale a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 70 del 2011. Si determinerebbero, infatti, ulteriori obblighi economici e procedurali con riferimento alle aziende del gruppo Equitalia che, in base al d.l. 70 del 2011 convertito con la legge 106, risulteranno escluse dallo svolgimento di attività di riscossione delle entrate dei Comuni.

È pertanto necessario, nell'ambito dei necessari interventi di adeguamento del sistema della riscossione degli enti locali al nuovo regime, stabilire tutte le misure atte a regolare in modo equilibrato ed efficace i rapporti inconclusi per le attività di riscossione condotte dai concessionari bancari, prima, e dalle aziende del gruppo Equitalia, poi, assicurando le condizioni per il superamento delle continue proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ulteriormente disposte con il comma 34.

Per gli stessi motivi è necessario abolire la lettera c) del comma 34 che, escludendo la mancata effettuazione di azioni esecutive mobiliari dai motivi di diniego delle domande di rimborso per quote inesigibili da parte degli agenti della riscossione, modifica ingiustificatamente le condizioni di regolarità dei servizi resi dagli ex concessionari bancari e dalla stessa Equitalia, determinando inoltre gravi danni economici ai bilanci degli enti locali.

Aggiungere il seguente articolo:

Riscossione delle entrate dei comuni-Procedure di esecuzione dei debiti fino a 2.000 euro

1. Alla lettera *gg-quinquies* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: “; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso.”

Motivazione

La mitigazione degli obblighi di comunicazione relativi alle quote poste in riscossione coattiva di importo inferiore a 2.000 euro è indispensabile nel caso dei tributi locali, che per loro natura sono costituiti da quote unitarie molto basse. Secondo dati comunicati da Equitalia, oltre il 90 % delle quote iscritte a ruolo dai Comuni non supera i mille euro.

Aggiungere il seguente articolo:

Servizio Riscossione Locale

1. Con decorrenza dal 30 giugno 2012 i comuni, le unioni di comuni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti che non intendono effettuare direttamente o per tramite di società da loro istituite nei modi di legge, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, possono affidare le relative attività al Servizio per la riscossione delle entrate locali, di cui al successivo comma, mediante apposita convenzione.

2. Il Servizio per la riscossione delle entrate locali esercita le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali in qualità di concessionario dell'ente locale affidante e con le modalità di cui al punto 1 della lettera *gg-quater* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le attività strumentali al Servizio per la riscossione delle entrate locali, costituendo apposito soggetto giuridico avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'Associazione stessa. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di costituzione del predetto soggetto giuridico, nonché di effettuazione della riscossione coattiva e delle attività connesse e complementari in materia di entrate degli enti locali.

MOTIVAZIONE

La proposta di istituire un Servizio per la riscossione delle entrate locali è conseguenza delle modifiche apportate al sistema della riscossione coattiva delle suddette entrate dalle modifiche apportate nell'iter di conversione parlamentare all'art. 7, comma 2, del D.L. n. 70 del 2011, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede l'abbandono di Equitalia Spa dell'effettuazione della riscossione coattiva delle entrate degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Tale circostanza determina un momento di forte sofferenza da parte delle migliaia di comuni che utilizzano per la riscossione coattiva delle proprie entrate i servizi di Equitalia Spa. Né è ragionevole pensare che nei pochi mesi che ci separano dall'avvio del nuovo sistema i comuni possano provvedere a detta funzione direttamente, o costituendo apposite società, ovvero ricorrendo, mediante procedimenti di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

In effetti, per un verso, appare evidente la pratica impossibilità di istituire nuovi uffici reperendo le necessarie professionalità all'interno degli enti stessi e, per altro verso, appare improponibile l'ipotesi dell'effettuazione di migliaia di gare per l'affidamento a soggetti esterni. Entrambe queste soluzioni porrebbero i comuni in gravi e forse insuperabili difficoltà in un momento di grave sofferenza della finanza pubblica e degli stessi bilanci comunali.

Si ritiene quindi che l'istituzione di un Servizio per la riscossione delle entrate locali organizzato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nelle forme ritenute le più efficaci dalla stessa Associazione e dai comuni interessati, non avente di fatto finalità di lucro e quindi svolto nel precipuo interesse degli enti locali, possa coprire efficacemente il vuoto che si determinerà con l'abbandono delle attività di riscossione coattiva delle entrate locali da parte di Equitalia Spa.

Le concrete modalità di organizzazione del Servizio in questione dovranno essere definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando il compito dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in qualità di rappresentante dei comuni stessi e di garante del corretto svolgimento delle attività affidate, di organizzare il Servizio stesso.

Revisione / integrazione del d.lgs. 23

Aggiungere il seguente articolo:

Disposizioni in materia di criteri di assegnazione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 7 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Aggiungere il seguente articolo

“Fino alla determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 23, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune così come indicata nella definizione degli enti sottodotati nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Interno del 20 febbraio 2008, sulla base degli ultimi dati disponibili,
- b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
- c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive ulteriori modificazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate.”

MOTIVAZIONE

Nelle more di una più precisa definizione dei criteri di perequazione e di individuazione dei fabbisogni standard per i Comuni, operazioni previste dall'attuazione del federalismo fiscale che dispiegheranno i propri effetti in prevalenza a decorrere dal 2014, appare necessario ampliare il campo di osservazione per la definizione dei criteri di riequilibrio in base ai quali ripartire le risorse derivanti dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali.

Tale ampliamento risulta indispensabile, anche alla luce dei criteri adottati per il 2011 (accordo del 31 maggio 2011 presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali), al fine di abbattere il rischio di

decisioni in materia di assegnazione delle risorse affluite nel Fondo sperimentale di riequilibrio contrastanti con i criteri di più generale riassetto a regime delle entrate comunali, in corso di definizione.

Aggiungere il seguente articolo:

Abrogazione della sospensione delle facoltà degli enti locali e delle regioni in materia di determinazione delle aliquote dei rispettivi tributi

1. A decorrere dall'anno 2012 sono abrogate, con riferimento a tutti i tributi comunali, le sospensioni di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermate dal comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Motivazione

L'attuazione del federalismo fiscale, per quanto resa più difficile dal complesso dei vincoli finanziari imposti agli enti locali, necessita la massima responsabilizzazione delle amministrazioni e delle collettività locali, anche sotto il profilo delle scelte in materia di pressione fiscale.

Le sospensioni della libertà di manovra delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, da ultimo reintrodotte con il d.l. 93 del 2008, unitamente all'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, hanno agito in modo iniquo ed irrazionale, impedendo ai Comuni di intervenire nella modulazione della propria politica fiscale indipendentemente dai livelli di pressione fiscale locale già raggiunti e dalle effettive condizioni di bilancio degli enti.

Viene così superato l'intervento di parziale liberalizzazione previsto dal decreto legge 138 del 2011, recentemente approvato, limitato alla sola manovra dell'addizionale comunale all'Irpef, che appare insufficiente, in quanto impedirebbe ai Comuni di agire anche su altri cespiti di propria competenza, e in particolare sugli immobili gravati dall'ICI, modulando in modo più razionale le eventuali scelte di inasprimento della pressione fiscale locale.

Emendamento aggiuntivo

Modificazioni della disciplina dell'IMU e anticipo al 2012 dell'entrata in vigore

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al fine di anticipare al 2012 l'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, modificandone taluni aspetti applicativi, al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 7, comma 1:
 - i. al primo periodo, sono abolite le parole "a decorrere dall'anno 2014" ;
 - ii. alla lettera a) sono aggiunte le parole "a decorrere dall'anno 2012";
 - iii. alla lettera b) sono aggiunte le parole "a decorrere dall'anno 2014";
 - b) all'articolo 8:
 - i. al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2012";
 - ii. al comma 5, le parole "un'aliquota dello 0,76 per cento" sono sostituite dalle parole: "un'aliquota dello 0,86 per cento";
 - iii. al comma 5, è abolito il secondo periodo;
 - c) all'articolo 14, comma 9, le parole "dal 1° gennaio 2014" sono sostituite dalle parole: "dal 1° gennaio 2012".
2. Le eventuali esigenze di revisione quantitativa delle risorse assegnate ai comuni per effetto dell'attuazione del federalismo fiscale sono regolate attraverso modifiche delle percentuali di compartecipazione comunale ai tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Aggiungere il seguente articolo:

Rideterminazione delle aliquote massime dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria

1. A decorrere dal 2012, il limite massimo dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 2, è determinato nella misura del 10 per mille. I Comuni possono rideterminare l'aliquota applicata in base ai nuovi limiti di cui al presente comma anche in deroga alla normativa vigente riguardante la sospensione delle facoltà di aumento delle aliquote o tariffe dei tributi locali.

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 8, comma 5, penultimo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "sino a 0,3 punti percentuali" sono sostituite dalle parole "sino a 0,6 punti percentuali".
- b) le parole "sino a 0,2 punti percentuali" sono sostituite dalle parole "sino a 0,4 punti percentuali".

Aggiungere il seguente articolo:

Semplificazione della disciplina della partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali

1. All'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 2bis e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, i comuni organizzano, in forma singola o associata, le relative attività sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ricercando ogni possibile sinergia con le correnti attività di gestione delle entrate proprie e di espletamento dei compiti istituzionali. I comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti organizzano le predette attività in forma associata. La partecipazione all'accertamento di cui al comma 1 è considerata funzione fondamentale dei comuni, anche ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 26 e seguenti. In tutti i casi di svolgimento in forma associata delle attività di partecipazione all'accertamento, i comuni possono determinare autonomamente le modalità di ripartizione della quota incentivante di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificata dall'articolo 2, comma 10 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La costituzione della forma associata è oggetto di pubblicazione previa

apposita comunicazione da effettuarsi a cura di uno dei comuni associati, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. I comuni possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con una maggioranza pari ad almeno i due terzi dei componenti, un consiglio tributario, quale organo consultivo e di ausilio della giunta comunale nella determinazione degli indirizzi per l'individuazione delle aree di maggiore proficuità degli interventi di contrasto all'evasione fiscale e delle modalità più efficienti di intervento in collaborazione con le agenzie fiscali e con le altre amministrazioni centrali indicate dalla legge. La composizione, le eventuali incompatibilità, la durata e l'eventuale ulteriore specificazione delle funzioni del Consiglio tributario sono disciplinate dalla delibera istitutiva. Il consiglio tributario può essere costituito dai comuni che esercitano le attività di partecipazione all'accertamento in forma associata, quale organo consultivo della forma associativa.”;

b) all'articolo 4, lettera b), le parole “il consorzio” sono sostituite dalle parole “la forma associativa”.

2. Le lettere a), b), c), e d) del comma 12-ter e il comma 12-quater dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aboliti.

[*** *In alternativa (obbligatorietà dei consigli tributari per i comuni capoluoghi di provincia):*

2. all'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a), b), c), e d) del comma 12-ter sono abolite;

b) il comma 12-quater è così sostituito:

“12-quater. Relativamente ai comuni capoluoghi di provincia, le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 marzo 2012 dei consigli tributari. ”]

Motivazioni

La norma proposta modifica, anzitutto, alcuni aspetti non essenziali della revisione della partecipazione all'accertamento recata dall'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010, con particolare riferimento alla rimozione dell'obbligatorietà dell'istituzione dei consigli tributari e dell'obbligo di costituire consorzi tra i comuni di minori dimensioni per la loro istituzione. Tali obblighi, lungi dal costituire strumenti di promozione della partecipazione comunale all'accertamento, determinano invece rilevanti aggravii organizzativi, si pongono in conflitto con norme recenti che prevedono l'abolizione dei consorzi di funzione tra gli enti locali e comportano rischi di sovrapposizione di ruoli e responsabilità con gli organi politici ed amministrativi dei Comuni.

L'istituzione dei Consigli tributari viene pertanto resa facoltativa, precisando le funzioni consultive ed ausiliarie di tali organi, unitamente ad alcuni aspetti relativi alla loro regolamentazione, lasciata in massima parte all'autonoma determinazione dei Comuni.

Di contro, viene invece rafforzata la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali, indicandola come funzione fondamentale ai fini dell'obbligatorietà dell'esercizio e della gestione in forma associata, in relazione alle previsioni del decreto legge n. 78 del 2010 (art. 14 commi 26 e seguenti).

Aggiungere il seguente articolo:

Rivalutazione delle rendite catastali ai fini fiscali

1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 48, le parole "del 5 per cento" sono sostituite da "del 15 per cento;
- b) All'articolo 3, comma 51, le parole "del 25 per cento" sono sostituite da "del 37 per cento."

Motivazione

Con l'articolo 3, commi 48, 50 e 51 della legge n. 662 del 1996 (Legge finanziaria per il 1997), venivano rivalutate, ai fini della determinazione degli imponibili fiscali relativi agli immobili, le rendite catastali vigenti, con effetti sul gettito delle imposte dirette e dell'ICI. Tale provvedimento mirava ad accentuare il prelievo sul cespite immobiliare in considerazione della notevole distanza tra le valorizzazioni patrimoniali e reddituali degli immobili osservabili sui mercati delle transazioni e delle locazioni, rispetto a quelle derivanti dal catasto, fortemente sottovalutate, nelle more di una revisione generale del catasto (classificazioni degli immobili e relative rendite o valori).

Nel periodo successivo, ormai un quindicennio, nonostante gli interventi operati dai Comuni in relazione al controllo degli adempimenti relativi all'ICI, ovvero dall'Agenzia del territorio, spesso in collaborazione con gli stessi Comuni, ai fini dell'adeguamento delle classificazioni di immobili che risultavano particolarmente disallineate rispetto alla normativa catastale, non è tuttavia stata attuata la prevista riforma del catasto, pur deliberata con il DPR 23 marzo 1998, n. 138. A fronte di tale situazione, la dinamica dei valori immobiliari e dei redditi da locazione ha registrato rilevanti incrementi, solo marginalmente scalfiti dalla crisi economico-finanziaria dell'ultimo triennio.

Appare pertanto necessario ed opportuna una revisione della rivalutazione degli immobili ai fini del calcolo dei relativi tributi, di cui alla presente proposta, che riguarda tutte le imposte, nel caso dei fabbricati, e le imposte diverse da quelle sui redditi, nel caso dei terreni agricoli (redditi dominicali e agrari).

Aggiungere il seguente articolo:

Iniziative per il contrasto all'evasione immobiliare e per la revisione delle classificazioni catastali

1. Con uno o più provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali competenti, da adottare entro il 31 gennaio 2012, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite modalità più efficaci per la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione, con particolare riferimento ai redditi ed ai patrimoni immobiliari, sulla base delle seguenti linee direttive:

a) individuazione di strumenti di accertamento ai fini della partecipazione dei comuni al recupero di redditi da locazione non dichiarati, fondati sull'utilizzo sistematico delle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria, nell'anagrafe della popolazione, negli archivi catastali e della pubblicità immobiliare, nelle more dell'attivazione della costituenda anagrafe immobiliare integrata, nonché su criteri anche induttivi di determinazione del reddito sottratto all'imposizione. A tal fine:

i) le segnalazioni comunali concorrono all'accertamento di rapporti di locazione non regolarizzati attraverso la registrazione del relativo contratto, nonché dell'eventuale reddito da fabbricati non dichiarato, sulla base di verbali di constatazione della continuativa presenza nell'unità immobiliari di occupanti diversi dal possessore o da suoi familiari, ovvero della verifica dell'esistenza di consumi per utenze di somministrazione di acqua, gas o energia elettrica non riconducibili, quanto all'effettivo utilizzo, al possessore dell'unità immobiliare stessa;

ii) il relativo reddito da fabbricati è quantificabile in via presuntiva, secondo le previsioni dell'articolo 41-ter, comma 2 del DPR n. 600 del 1973, così come modificato dal comma 3 del presente articolo.

b) definizione di un programma di intervento triennale per la revisione delle rendite catastali, riguardante prioritariamente le aree di più intensa urbanizzazione ed attrattività economico-turistica di ciascuna circoscrizione territoriale, sulla base di criteri di valutazione comparativa di tipo puntuale o per zone omogenee di territorio rispetto ai valori di mercato rilevati dall'Agenzia del Territorio, con individuazione delle più adeguate modalità di cooperazione dei comuni con l'Agenzia del territorio stessa. Ai fini delle comunicazioni ai possessori delle variazioni delle classificazioni catastali delle unità immobiliari, si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 5-bis, secondo e terzo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

c) definizione di ulteriori modalità di partecipazione dei comuni all'integrazione e alla bonifica delle informazioni contenute nell'Anagrafe immobiliare di cui all'articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, al fine di dare impulso all'effettiva realizzazione di un'anagrafe immobiliare integrata.

2. Anche in deroga alle norme che regolano i termini temporali di decadenza o prescrizione dell'accertamento dei tributi locali, le amministrazioni pubbliche di cui al **** non possono attivare, o perfezionare se già in corso di svolgimento, qualsiasi iniziativa di valorizzazione, trasformazione o acquisizione di terreni di proprietà privata, senza l'acquisizione di una

certificazione del comune ove il terreno è ubicato che attesti l'avvenuto assolvimento degli obblighi tributari da parte del possessore con riferimento a tutte le annualità oggetto di accertamento alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di violazione del presente comma, fatte salve le eventuali responsabilità di natura disciplinare o penale a carico dei funzionari responsabili, l'amministrazione inadempiente è tenuta al pagamento della somma definitivamente riconosciuta come dovuta in assolvimento degli obblighi tributari eventualmente non assolti dal possessore, con diritto di rivalsa sul possessore medesimo.

3. All'articolo 41-ter, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 le parole "il 10 per cento" sono sostituite da "il 13 per cento"

Motivazione

La proposta di emendamento punta a disporre di strumenti innovativi per una più efficace azione di contrasto all'evasione sotto il profilo tecnico-procedurale, con la previsione di atti regolamentari riguardanti l'accertamento dei redditi da locazione, la revisione parziale dei classamenti catastali, la partecipazione dei Comuni alla realizzazione di un'anagrafe immobiliare integrata e la verifica del corretto pagamento dell'ICI su terreni oggetto di intervento di trasformazione, acquisizione o valorizzazione da parte di un'amministrazione pubblica.

Aggiungere il seguente articolo:

Canone di occupazione servizi a rete

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere il seguente punto 6:

"6. In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete ma da un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali dallo stesso serviti.

2. Per utenti finali ai fini del presente articolo si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto."

Motivazione

La proposta di emendamento tende a superare le problematiche applicative connesse alle occupazioni con servizi a rete laddove questi ultimi sono erogati da un soggetto diverso dal concessionario.

In questo caso infatti, il concessionario quale soggetto passivo, denuncia un numero esiguo di utenti "business" che provvedono a fornire il servizio all'utente finale, utilizzando la rete del concessionario stesso.

L'emendamento proposto pone rimedio alla sistematica sottovalutazione degli imponibili facendo ricadere il prelievo, come è logico, sui soggetti erogatori effettivi dei servizi a rete in base al rispettivo numero di abbonati o utenti.

Aggiungere il seguente articolo:

Canone installazione mezzi pubblicitari

1 La lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che i comuni che adottano o hanno adottato il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari hanno l'obbligo di adottare un nuovo quadro tariffario sulla pubblicità esterna in base al quale il gettito complessivo del canone non può eccedere di oltre il 25 per cento il gettito risultante dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di istituzione del canone medesimo.

2. A decorrere dal 2012, il predetto limite è aumentato al 50%.

3. Entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 i comuni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo l'interpretazione ed entri i limiti di cui ai commi 1 e 2. Nel rispetto del principio di tutela dell'equilibrio dei bilanci consolidati non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato in eccedenza a titolo di canone.

Motivazione

L'interpretazione autentica proposta si rende necessaria per effetto della sostanziale inattuabilità della lettera d), comma 2, dell'art. 62 del decreto legislativo 446 del 1997. La possibile interpretazione alternativa, che ha generato ampi contenziosi tra i comuni e le aziende pubblicitarie, sembra vincolare il comune che decide di adottare il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui al citato articolo 62, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità, alla medesima struttura tariffaria, con ciò abbattendo quegli elementi di flessibilità ed autonomia nella determinazione del prelievo che sono alla base dell'introduzione facoltativa del canone.

Infatti, l'applicazione di un limite invalicabile (+25%) all'aumento di prelievo risultante dal passaggio al canone rispetto alla disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, con riferimento a ciascuna delle fattispecie, comporta una forte rigidità nell'articolazione tariffaria del canone, vanificando le possibilità innovative derivanti dal superamento del regime tributario, che si possono concretizzare solo con vanifica l'organico riferimento all'insieme dei parametri, tipici

del canone, previsti dalla legge (art. 62, comma 2, lett. d), che indica, oltre ai “criteri di ragionevolezza e gradualità, elementi quali la dimensione della “popolazione residente”, la “rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune”, le “caratteristiche urbanistiche delle diverse zone” e l’“impatto ambientale” degli impianti assoggettati al canone. .

L’interpretazione proposta sancisce l’ovvio principio in base al quale i comuni che hanno istituito, o vorranno istituire, il canone pubblicitario possono distribuire il carico in modo coerente con i criteri dettati dallo stesso articolo 62.

Viene inoltre rideterminato dal 25% al 50% il limite all’aumento del gettito rispetto all’ultimo gettito dell’imposta sulla pubblicità, fissato ormai un decennio fa.

Aggiungere il seguente articolo:

Residui passivi

Il 10 % dei residui passivi in conto capitale può essere pagato nell’anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno.

Conseguentemente il prelievo sui capitali oggetto di scudo fiscale aumenta di due punti percentuali.

Motivazione

Gli effetti delle disposizioni in merito al patto di stabilità sono insostenibili per i comuni, è necessario inoltre, al fine di potere onorare le obbligazioni assunte, lo sblocco di parte dei residui. Si propone quindi di non aggravare ulteriormente la manovra per i comuni e di consentire il pagamento del 10% dei residui passivi in conto capitale in quanto può essere pagato nell’anno 2011 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno.

Aggiungere il seguente articolo:

Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

.All'articolo 20 il comma 2 del decreto legge n. 98 del 2011 come modificato, è sostituito dal seguente:

2. Al fine di ripartire tra gli enti del singolo livello di governo l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, previo accordo sancito in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per i Comuni e le Province, e previo accordo sancito in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per le Regioni, sono ripartiti in due classi secondo i seguenti parametri di virtuosità:

- a) Equilibrio della parte corrente del bilancio;

- b) Riduzione dello stock di debito;
- c) Rispetto del patto di stabilità interno;
- d) Percorso di convergenza verso i fabbisogni standard.

Gli obiettivi del patto di stabilità e la distribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio sono ripartiti in relazione al posizionamento dei comuni sulla base dei parametri indicati.

Ai fini della individuazione del posizionamento dei comuni nelle classi di virtuosità di cui al primo periodo del presente comma si tiene conto per il 50% dell'andamento degli stessi nell'ultimo quinquennio e per il restante 50% dell'andamento dall'entrata in vigore della presente legge.

Motivazione

L'individuazione dei parametri di virtuosità necessita di un puntuale approfondimento tecnico finalizzato a far emergere i reali casi di virtuosità.

Aggiungere il seguente articolo:

Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità.

All'articolo 20 comma 2 *del decreto legge n. 98 del 2011* le parole "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281" sono sostituite dalle seguenti "previo accordo sancito in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 per i Comuni e le Province e previo accordo sancito in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 per le Regioni "

All'articolo 20 comma 2 *del decreto legge n. 98 del 2011* le parole "sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:..." Sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "secondo parametri di virtuosità finanziaria relativi all'ultimo quinquennio, tenuto conto della determinazione dei fabbisogni standard ove effettuata".

Motivazione

L'individuazione dei parametri di virtuosità necessita di un puntuale approfondimento tecnico finalizzato a far emergere i reali casi di virtuosità.

Aggiungere il seguente articolo:

Al d.l 98/2011 all'articolo 20, comma 3, al primo periodo sopprimere le parole "fermo l'obiettivo del comparto," e dopo i primo periodo aggiungere il seguente "Gli effetti di cui al primo periodo sono a carico del bilancio dello Stato".

Conseguentemente l'aliquota dell'iva ordinaria passa dal 21 al 22 %

Motivazione

Si chiede che gli effetti della riduzione della manovra per gli enti considerati virtuosi siano a carico dello Stato e non del comparto stesso.

Aggiungere il seguente articolo:

Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

“All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel proprio sito individuato con decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ».”

Motivazione

Al fine di permettere ai Comuni di mantenere i livelli di servizi ai cittadini e di adeguarli alle nuove esigenze del proprio territorio si chiede la possibilità di aumentare il limite massimo dell'aliquota dell'addizionale Irpef, passando dallo 0,8 per cento al 2 per cento.

Passaggio da compartecipazione IVA a compartecipazione IRPEF

Aggiungere il seguente articolo:

Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:

“4. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento”

b) sono abrogati i primi due periodi del comma 10 dell'articolo 14.

Motivazione

Si chiede la sostituzione della compartecipazione al gettito IVA con la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone, in quanto quest'ultimo è maggiormente legato al territorio.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Taglio ai trasferimenti

L'articolo 14 comma 1 lettera d) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato

Conseguentemente il prelievo sui capitali oggetto di scudo fiscale aumenta di due punti percentuali.

Motivazione

Si propone di abrogare i tagli al fondo di riequilibrio previsto dal federalismo municipale.

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo

Limite indebitamento

Il comma 108 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.

Conseguentemente il comma 39 dell'art. 2, Decreto Legge del 29 dicembre 2010, n. 225 è abrogato.

Motivazione

Per non compromettere ulteriormente l'attività di programmazione degli Enti si richiede l'abrogazione della disposizione che ha introdotto il graduale abbassamento del limite all'indebitamento per gli enti locali portandolo dal 15% all'8%.

Aggiungere il seguente articolo

Articolo

Emendamento riscossione locale

Aggiungere il seguente articolo:

L'ente locale che si trovi nelle condizioni di non aver introitato il gettito tributario dovuto per effetto dei mancati riversamenti da parte della società affidataria dei servizi di gestione e riscossione delle entrate, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati riversamenti verificatesi nella gestione pregressa. L'accesso al predetto fondo e la restituzione pluriennale di tale anticipazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Aggiungere il seguente articolo:

Comuni alluvionati, Sospensione e proroga di termini

Aggiungere il seguente articolo: *Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno per i Comuni interessati all'alluvione del 26 ottobre 2011*

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone interessate dall'alluvione del 26 ottobre 2011 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

- a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;
- b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'*articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modificazioni
- c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
- d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
- e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
- f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;
- h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall'*articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni;
- i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'*articolo 1, commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*

l) la proroga degli eventuali termini di scadenza degli organi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei territori coinvolti e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'*articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581*, il modello unico di dichiarazione previsto dalla *legge 25 gennaio 1994, n. 70*, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa

m-bis) la proroga al 30 giugno 2012 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all' *articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*;

n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli *articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla determinazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;

o) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Liguria e Toscana, dalle province e dai comuni interessati dall'alluvione del 26 ottobre 2011 per fronteggiare gli eccezionali eventi naturali;

p) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2011 e 2012 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;

q) la proroga del termine del 30 giugno 2012 per le denunce dei pozzi di cui all' *articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275*;

r) la sospensione fino al 30 giugno 2012 dell'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

a) la deliberazione del bilancio di previsione 2012, di cui all'*articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2011, di cui all'*articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000*;

c) la presentazione delle eventuali certificazioni attestanti i gettiti o i maggiori gettiti fiscali, ovvero gli oneri sostenuti dai Comuni e dalle Province che rilevano ai fini dell'erogazione e della riduzione di risorse statali.

Motivazione

Per fronteggiare l'emergenza causata dall'alluvione del 26 ottobre 2011 si richiede l'introduzione delle stesse norme utilizzate per far fronte al sisma dell'Abruzzo del 2009 anche per gli enti che hanno subito danni da quest'ultima calamità naturale.

Personale

Emendamento aggiuntivo

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli Enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente programmano le proprie politiche di assunzioni e di spese di personale con l'unico vincolo derivante dalle proprie disponibilità finanziarie e di bilancio ed adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale. Per tali Enti non trovano applicazione l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Per gli Enti non rispettosi del patto di stabilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

Motivazione

L'emendamento viene presentato per consentire agli enti in regola con le disposizioni del patto di stabilità di programmare le proprie politiche del personale coerentemente con i propri fabbisogni e con l'unico vincolo derivante dalle proprie capacità di bilancio, in ossequio all'autonomia costituzionalmente tutelate delle amministrazioni locali.

Solo in caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al Patto di stabilità si prevedono vincoli puntuali in materia di assunzioni e precisi obblighi di contenimento delle spese di personale.

Emendamento aggiuntivo

Il comma 10 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è così sostituito:

“L’art. 1, comma 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

1. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004.
2. Gli enti che registrano un rapporto, espresso in termini percentuali, tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 36% si considerano virtuosi. Il rapporto di cui al precedente periodo è calcolato sulla base della media dei dati relativi alle spese di personale per il quinquennio 2005-2009.
3. I Comuni virtuosi, così come definiti dal precedente comma, non sono assoggettati alle disposizioni di cui al comma 1. Tali Enti adottano comunque politiche di spesa di personale volte ad evitare che la programmazione triennale registri nel suo insieme un superamento del rapporto definito al comma 2.
4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di virtuosità di cui al presente articolo, per i Comuni con un organico inferiore a 10 unità, non sono computate le spese per le sostituzioni di personale a copertura di posti unici in dotazione organica.
5. In ogni caso, per tutti gli Enti i piani di fabbisogno del personale elaborati in vigore della presente disposizione possono assicurare il mantenimento operativo delle figure infungibili, a copertura di posti apicali nella dotazione organica dell’ente, previa documentata attestazione della assenza dell’ente di figure con adeguato profilo professionale e ove l’eventuale scopertura non sia attribuibile ad autonome scelte gestionali dell’ente.

Motivazione

L’emendamento si rende necessario per rendere maggiormente flessibili e coerenti con criteri di virtuosità i limiti relativi alle spese di personale per gli enti non assoggettati al Patto di stabilità, pur nel rispetto dell’obiettivo generale di contenimento e di razionalizzazione della spesa stessa.

Articolo 4

Relazioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

All'articolo 4, comma 109, la lettera b) è soppressa.

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché per gli Enti locali sussiste già una specifica norma di principio - il comma 557 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 - che impone il contenimento delle spese per il lavoro flessibile; in ogni caso la spesa per il lavoro flessibile rientra nelle spese di personale su cui complessivamente gravano limiti molto stringenti e puntuali.

L'emendamento non implica costi aggiuntivi in quanto, come si legge nella relazione tecnica allegata al DDL, la disposizione è uno strumento ad adiuvandum ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e alla stessa non sono riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica.

In subordine

All'articolo 4, comma 109, la lettera b) è modificata come segue:

b) al terzo periodo, dopo le parole:

«province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «gli enti locali, compatibilmente con l'esigenza di assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi essenziali e a domanda individuale, a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale».

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene fondamentale che l'adeguamento ai principi di contenimento della spesa per le assunzioni con rapporto di lavoro flessibile sia garantito dalle amministrazioni locali compatibilmente con l'esigenza di assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi essenziali e a domanda individuale.

L'emendamento non implica costi aggiuntivi in quanto, come si legge nella relazione tecnica allegata al DDL, la disposizione è uno strumento ad adiuvandum ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e alla stessa non sono riconducibili puntuali economie da scontare sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4

Relazioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

All'articolo 4, comma 110, la lettera a) è sostituita come segue:

Al comma 7 le parole <<i>restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente>> si interpretano nel senso che detto limite percentuale e la spesa per cessazioni sono riferiti ai soli rapporti a tempo indeterminato.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per chiarire in via definitiva la corretta interpretazione, sin dalla sua entrata in vigore, della disposizione recata dal comma 7 dell'art. 76 del dl 112/2008. Trattandosi di una norma interpretativa, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Emendamento aggiuntivo

Il comma 9 dell'articolo 20 del *decreto-legge* 6 luglio. 2011, *n. 98*, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111 è abrogato.

Motivazione

L'emendamento si rende indispensabile in quanto allo stato attuale non è possibile effettuare un computo cumulato delle spese degli enti locali e delle relative società partecipate, stante il diverso regime contabile che governa la redazione dei bilanci di tali enti.

Emendamento aggiuntivo

Il comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è modificato come segue: la parola "40%" è sostituita dalla seguente: "50%".

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto il vincolo attuale è eccessivamente restrittivo per le amministrazioni locali, per le quali allo stato attuale è impossibile effettuare qualunque tipo di politica assunzionale. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.

Emendamento aggiuntivo

L'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 è modificato come segue:

le parole da *“che risultano collocati nella classe di virtuosità”* sino a *“del medesimo articolo”* sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 6, le parole: *“Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto”*, sono soppresse.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto il dettato recato dal comma 6 quater dell'art. 19 del Dlgs n.165/2001, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 restringe ai soli Enti collocati nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, la possibilità di conferire incarichi dirigenziali esterni nel limite del 18% mentre per gli altri Enti si applicherebbe la percentuale definita per le amministrazioni statali.

L'emendamento, che non comporta alcun aggravio di spesa in quanto si tratta di posizioni dirigenziali in dotazione organica, si rende necessario per consentire a tutti gli Enti maggiori margini di autonomia nell'applicazione delle percentuali di incarichi esterni.

Aggiungere il seguente articolo:

(Piani di ristrutturazione per gli Enti locali)

1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il triennio 2011/2013, il personale in servizio a tempo indeterminato, su richiesta non revocabile del medesimo, può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.
2. Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
3. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.
4. L'applicazione delle presenti disposizioni deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale e non può, in ogni caso, comportare incremento di spesa per il personale.

Motivazione

L'emendamento viene proposto per consentire anche alle amministrazioni locali di attuare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale, piani di ristrutturazione e riorganizzazione del patrimonio professionale e di risorse umane di cui dispongono, al fine di rinnovare i propri organici.

Nei comuni i blocchi delle assunzioni e la conseguente difficoltà di immettere risorse umane giovani e di elevata professionalità hanno determinato un innalzamento dell'età media del personale dipendente; contestualmente, i vincoli normativi legati alla realizzazione di processi di riqualificazione interna hanno prodotto, in alcune realtà più che in altre, un irrigidimento degli organici nelle categorie di basso livello professionale.

Si rende necessario, dunque, consentire anche alle amministrazioni locali l'utilizzo di strumenti flessibili di ristrutturazione degli organici, in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale.

Servizi pubblici

(Stralcio parte relativa alle disposizioni in materia di Servizi Pubblici Locali)

Articolo 5 Disposizioni diverse

Dopo il comma 26 è inserito il seguente comma:

Al d.l. 138/2011 l'articolo 4 recante "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea" è abrogato.

In alternativa

Al d.l. 138/2011 all'articolo 4 recante "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea", sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 13 sostituire le parole: "900.000 euro", con le seguenti parole: "**1.500.000 euro**";

Abrogare il comma 14;

Al comma 15 dopo le parole: "mista pubblica e privata" inserire la seguente frase: "**a maggioranza pubblica**";

Abrogare i commi da 17 a 23;

Abrogare il comma 26;

Al comma 28 inserire il seguente periodo: "**Con decreto del ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza stato-città, in adeguamento ai principi della disciplina referendaria, sono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione delle reti di proprietà pubblica e per l'eventuale acquisizione pubblica, anche attraverso il supporto dell'ANCI.**";

Al comma 31, a fine comma, inserire il seguente periodo: "**l'eventuale differenza aggiuntiva fra l'importo indicato in sede di gara e quello derivante da un eventuale contenzioso grava sul gestore entrante.**";

Al comma 32 ad inizio comma sostituire le parole: "Fermo restando" con la seguente: "**Anche a valere su**";

alla lettera a) sostituire le parole: "31 marzo 2012" con le seguenti parole: "**31 dicembre 2012**";

alla lettera b) sostituire le parole: "31 giugno 2012" con le seguenti parole: "**30 giugno 2013**";

dopo il comma 33 inserire il seguente comma:

“33 bis. All’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni al quarto periodo, le parole entro il “31 dicembre 2011”, sono sostituite con le parole: “entro il 31 dicembre 2012”.

Motivazione

La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica necessita di un adeguato approfondimento e di un confronto con i soggetti interessati, soprattutto alla luce della recente pronuncia abrogativa referendaria e del confuso quadro di riferimento in materia che, in continuo mutamento, non consente ad enti ed operatori di avere certezze e garanzie onde poter programmare ed investire. Pertanto si ritiene assolutamente necessario stralciare la disposizione ed avviare un immediato confronto ANCI – Governo in merito alle disposizioni in questione al fine di porre in essere una disciplina condivisa che consenta di raggiungere in maniera graduale le liberalizzazioni del settore.

In alternativa si propongono alcune modifiche che pongono le basi per un’applicazione graduale delle norme.

Articolo 5 Disposizioni diverse

All’articolo 5, dopo il comma 26 è inserito il seguente comma:

Al d.l. 138/2011 all’articolo 5 recante norme in materia di società municipalizzate apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: “alla dismissione di” con le seguenti parole: **“all’approvazione della delibera di avvio della dismissione delle”**;

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: “e’ comunicata” inserire la seguente frase: **“con lettera del legale rappresentante dell’ente”**;

A fine comma 1 inserire il seguente periodo: **“Gli enti territoriali che procedono secondo i termini indicati alle succitate dismissioni delle partecipazioni, beneficiano di un aumento del 20% del rapporto di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 98/2011 e successive modificazioni, relativamente all’assunzione di personale.”**

Motivazione

L’emendamento è volto a definire alcuni criteri procedurali nonché a prevedere un sistema premiale per le dismissioni maggiormente incentivante.

Articolo 5 Disposizioni diverse

All'articolo 5, dopo il comma 26, inserire il seguente comma:

"I bandi per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, nel caso di procedure aperte ovvero le lettere d'invito, per le procedure ristrette, prevedono che in sede di gara il concorrente debba offrire all'ente locale affidante, quale condizione dell'offerta un corrispettivo in misura fino al 20% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, da versare una tantum, da parte dell'aggiudicatario del servizio, alla stazione appaltante."

Motivazione

Al fine di reperire risorse per gli enti locali e' necessario prevedere la possibilità per gli enti, nell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, a valere dalle prossime gare, di introitare un corrispettivo una tantum con un limite fisso.

Ciò permetterebbe di drenare risorse dal sistema per equilibrare i tagli lineari che i Comuni stanno continuamente subendo e che mettono a rischio la fornitura di servizi ai cittadini.

Articolo 5 Disposizioni diverse

All' articolo 5, dopo il comma 26 è inserito il seguente comma:

"All'articolo 10, comma 16, del dl 70/2011, convertito con modifiche dalla legge 106/2011, al primo periodo, le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti parole: "Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Motivazione

L'emendamento è volto a recepire lo specifico ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati nell'iter di conversione in legge del dl 70/2011. Quest'ultimo - onde correggere l'evidente errore materiale contenuto nella disposizione recentemente convertita in legge - impegnava il Governo nel prevedere, in un altro provvedimento, che un componente delle costituenda l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua fosse designato su proposta della "Conferenza Unificata" e non della "Conferenza Stato-Regioni", in quanto trattasi di un settore di diretto interesse anche degli enti locali.

La modifica proposta si rende pertanto urgente e necessaria.

Articolo 5 Disposizioni diverse

All'articolo 5, dopo il comma 26, inserire il seguente comma:

“Nelle more dell’emanazione delle leggi regionali di cui all'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 smi e comunque fino alla piena operatività del metodo normalizzato nel loro contesto, i Comuni nei quali l’autorità d’ambito non è effettivamente operativa, nonché quelli in regime ex Cipe, possono aggiornare le tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione con decorrenza dal 1/7/2011, fino ad un massimo del 50% di quelle attuali, al netto del recupero dell’inflazione, comunque possibile, deliberando in tal senso entro il 31/12/2011.”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario ed urgente per colmare il pericoloso vuoto normativo che si è creato a seguito dell'abrogazione del regime CIPE del servizio idrico, che al momento al momento rende estremamente complesso identificare correttamente la disciplina di riferimento. Lo stesso regime ex CIPE rappresenta ancora più del 30% della popolazione servita e rischia di determinare una paralisi tariffaria a causa della mancanza di un periodo transitorio. In alcuni contesti comunali le tariffe idriche sono infatti ferme da tempo e pertanto è opportuno inserire una clausola moratoria che, fino all'emanazione delle leggi regionali in materia di Autorità d'ambito, permetta alle amministrazioni comunali di recuperare gli investimenti compiuti e l'inflazione.

Piccoli Comuni

All'articolo 5, dopo il comma 24, aggiungere il seguente comma:

"24-bis. L'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato. Conseguentemente all'art. 20, comma 2-quater, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere" inserire "di norma, salvo diverso limite demografico indicato dalla regione".

In subordine aggiungere il seguente articolo:

"Art. 5-bis

*(Coordinamento delle norme concernenti l'esercizio associato
delle funzioni comunali)*

1. I termini temporali di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di 12 mesi.

2. All'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, prima del comma 1, inserire il seguente comma:

"01. In materia di gestione associata delle funzioni comunali, i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ivi compresi quelli con meno di 1.000 abitanti, possono organizzarsi secondo la normativa contenuta nel presente articolo o, in alternativa, secondo la normativa di cui alla Legge 30 luglio 2010, n. 122 così come da ultimo modificata dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, utilizzando gli strumenti dell'Unione di Comuni e della convenzione. In tal caso le Unioni di Comuni si costituiscono o rimangono costituite ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico degli enti locali, senza l'applicazione della normativa derogatoria di cui al presente articolo, così come rimane inalterato rispetto allo stesso TUEL l'ordinamento di tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che vi partecipano, ivi compresi quelli con meno di 1.000 abitanti".

3. All'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 31, aggiungere il seguente comma: "32. Il presente articolo non si applica alle Unioni di Comuni costituite alla data di entrata in vigore della presente legge."

4. L'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, è così modificato:

a) al comma 1 in fondo al penultimo periodo, dopo le parole "*... decreto legislativo n. 267 del 2000..*" sono aggiunte le parole '*..e mediante convenzioni*';

b) il comma 3 è sostituito con il seguente: '*All'Unione dei Comuni , ove previsto dallo Statuto, in deroga ai commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato articolo 32, può applicarsi la disciplina di cui ai commi 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo*';

c) al comma 4 sono premesse le parole '*Ove previsto dallo statuto ..*';

d) al comma 5, dopo le parole l'unione sono inserite le seguenti: '*..che abbia adottato la disciplina derogatoria di cui al presente articolo ..*';

e) il comma 7 è sostituito con il seguente: '*Le Unioni di Comuni che risultino costituite a decorrere dalla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, possono adeguare i rispettivi ordinamenti alla disciplina derogatoria delle Unioni di cui al presente articolo*';

f) il comma 7, secondo periodo, è soppresso;

g) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "*Laddove gli Statuti abbiano previsto la adozione della disciplina derogatoria di cui al comma 3,*";

h) al comma 12 dopo le parole "*..il presidente..*" sono inserite le parole: "*ove lo statuto lo preveda*" e sono sopresse le parole '*..che dura in carica due anni e mezzo..*'

5. All'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 19, 20 e 21 sono abrogati.

6. All'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 5, ultimo periodo, è abrogato.

7. All'art. 16, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 31 è abrogato.

Motivazione

L'emendamento è volto a porre rimedio ai gravi squilibri creati dall'art. 16 della Legge n. 148/2011, di conversione del DL 138/2011, che ha introdotto sostanziali modifiche ordinamentali e fiscali al sistema di gestione associata, in particolare nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, causando incertezza ed irrazionalità sia nell'assetto attuale delle Unioni già costituite negli ultimi anni, sia nell'intero sistema di gestione sovracomunale delle funzioni.

Si propone in particolare la soppressione dell'articolo o, in subordine, alcune modifiche correttive riferite all'alternativa applicazione della norma del DL 78/2010, al mantenimento dell'esclusione dal Patto di stabilità per i Comuni tra 1001 e 5.000 abitanti e per le Unioni costituite da Comuni fino a 1.000 abitanti; alla proroga di un anno delle disposizioni dell'art. 16.